



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 06-04-2023

OGGETTO: Esame e approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati

L'anno **Duemilaventitre** addì **Sei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	NO
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	SI
TURLA CINZIA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	NO
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
SINA FABRIZIO	Consigliere	NO
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	SI

Presenti: 7 Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio a cui si riferisce;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 con il quale è stato differito al 31.03.2023 il termine per l'approvazione del bilancio 2023/25 degli Enti Locali;
- l'art. 1, comma 775, della legge 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), pubblicata sulla G.U. n. 303 – supplemento ordinario 43 del 29.12.2022, con il quale è stato differito al 30.04.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che fissa i principi dell'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
- il d.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
- la Legge 29.12.2022, n.197, (pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021) “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (legge di Bilancio 2023);

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [Regioni ed Enti locali] adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, come indicato da Ar.co.net – Commissione per l'armonizzazione contabile - che “A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011”. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati di bilancio di previsione, si articola nei seguenti punti:

- sostanziali invarianze delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come da apposita deliberazione adottata in data odierna;
- mantenimento delle aliquote IMU ed Addizionale Comunale all'IRPEF;
- previsione copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana attraverso il gettito derivante dalla TARI;

VISTI:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa;

CONSIDERATO che tra le maggiori novità di interesse dei Comuni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2023:

- è previsto all'art. 1, comma 29 un contributo per 400.000,00 milioni di euro per coprire le maggiori spese per energia e gas in favore degli enti territoriali. Tale contributo è previsto per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali; il fondo viene ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie previa intesa in sede di Conferenza-Stato-città ed autonomie locali ;
- viene prorogata l'esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari (art. 1 comma 80). L'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, già prevista per gli anni dal 2017 al 2022, viene estesa all'anno 2023;
- viene introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, attraverso la lettera g-bis che esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla norma viene istituito

un fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dal 2023;

- all'art. 1 commi 186-205 vengono disciplinati una serie di strumenti volti ad instaurare la definizione agevolata del contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio;
- viene prevista la cancellazione parziale dei ruoli fino a 1.000,00 euro in riferimento ai crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015;
- è prevista la definizione agevolata per i carichi iscritti a ruolo (art. 1 co. 231-252) Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 all'Agenzia Entrate-Riscossione possono essere estinti in modo agevolato con abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi e pagamento entro il 31 luglio 2023 o in base a un piano di rateazione, a seguito di richiesta del debitore da presentarsi entro il 30 aprile 2023;
- all'art. 1 commi 313-321 si prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età;
- all'art. 1 commi 330-332 si prevede, per il solo 2023, un incremento per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. La norma stabilisce che per il personale dipendente dei Comuni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- all'art. 1 commi 369-379 si prevede la costituzione di un fondo per compensare la revisione dei prezzi derivante dall'aumento del costo dei materiali da costruzione per le opere pubbliche. Tale fondo viene costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento per l'anno 2023;
- si prevede all'art. 1 commi 450-451 l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'anno 2023 destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i soggetti con ISEE non superiore a 15.000,00 euro;
- (art. 1 comma 458) il comma introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale. In particolare, il comma in questione prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga

alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi regionali. Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Il comma in esame prevede altresì che, per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa. Si stabilisce, infine, che nelle more dell'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzo adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato;

- Art. 1 comma 560. Il comma stanziava 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023-2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 31 marzo 2023 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio), sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse;
- Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità di attuazione della norma sono definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del turismo di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- (Articolo 1 commi 627-629) La norma riguarda la materia del finanziamento a favore di Sport e Salute per il progetto "Bici in Comune" attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'ANCI, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo. A tal fine, la norma autorizza a favore della società Sport e salute Spa la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro il 30 gennaio 2023, con DPCM, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse;
- (Art. 1 commi 676-677). Per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun

anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse;

- (Art. 1 comma 775). Agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, è data facoltà di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;
- Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei Comuni (Art. 1, commi 779-780). La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (Art. 1 comma 51 bis legge 27 dicembre 2019, n. 160). Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento.
- Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid (Art. 1, comma 785). Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 per individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica la norma prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il DM provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Infine, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- Disposizioni in materia di TASI (Art. 1, comma 786). La norma stabilizza a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033. Si ricorda che la Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, la presente norma ripristina stabilmente il contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a favore dei comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022;
- Disposizioni in materia di imposta di soggiorno (Art. 1, comma 787). La norma modifica la disciplina dell'imposta di soggiorno consentendo ai comuni capoluogo di provincia

aventi forte vocazione turistica (ossia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti) di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte di soggiorno. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con apposito decreto su proposta del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

- Proroga al 30 giugno 2023 dell'occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini, etc.) nel settore della ristorazione (Art. 1, comma 815). La norma proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione paesaggistica o delle sovrintendenze, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti;
- Svincolo risorse in sede di rendiconto (Art.1, commi 822-823). La norma autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per: la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario; la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1, comma 825-827). La norma, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla GU, quarta serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
- Finanziamento per i segretari comunali per i comuni fino a 5.000 abitanti (Art. 1, comma 828). La norma prevede che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 767 della legge n. 160 del 2019 (Art. 1, comma 837). La norma incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, contenuta nella legge di bilancio 2020. Con una prima modifica (al comma 756 della legge n. 160 del 2019) si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la

possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU. Con una seconda modifica (al comma 767 della legge n. 160 del 2019) si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni; si chiarisce che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che tra le maggiori novità di interesse dei Comuni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2022:

CONSIDERATO l'Amministrazione Comunale procedere a partecipare a bandi rientranti nel PNRR presentando domanda rispetto ai seguenti avvisi:

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" pubblicato il 26/04/2022;
- Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubblicato il 19/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" pubblicato il 04/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" pubblicato il 12.09.2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" – MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI" pubblicato il 20.10.2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – Misura 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" PUBBLICATO IL 12.09.2022;
- Avviso Pubblico per la presentazione di domande a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" – Misura 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" PUBBLICATO IL 12.09.2022;

DATO ATTO che:

- la Programmazione triennale del fabbisogno di personale è in fase di predisposizione e confluirà nel PIAO costituendone una delle sezioni di maggior rilievo;
- il Comune istituisce con decorrenza 01.01.2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui agli art. 816 e seguenti della Legge n.160/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 194 del 28.12.2021 avente ad oggetto ““Aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell’art. 48 co. 2 della Legge Regionale 11.03.2005 e s.m.i. a valere dal 01.01.2022””;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 11 del 16.03.2023 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s. anno 2023”;
- n. 6 avente del 22.02.2023 ad oggetto “Presenza d'atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC) per l'anno 2023”;
- n. 12 del 16.03.2023 avente ad oggetto “Determinazione costi a carico degli utenti e tassi di copertura dei servizi domanda individuale anno 2023”;
- n. 13 del 16.03.2023 avente ad oggetto” Ricognizione ed individuazione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- n. 15 del 16.03.2023 avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2023-2025”;

DATO ATTO che si considera riconfermata la deliberazione di C.C. n. 18 in data 15.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF;

DATO ATTO che l’Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 707, e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi della L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019:

- *819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- *820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- *821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

- 822. *Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*
- 823. *A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.*

Per effetto dei quali sono superate le norme relative al saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO, in ogni caso, a soli fini conoscitivi, di allegare alla presente deliberazione il prospetto sul rispetto degli equilibri di bilancio, con l'indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata ed in spesa;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 3, lettera g), è prevista la redazione della nota integrativa secondo le modalità di cui al successivo comma 5 e del punto 9.11 del Principio della Programmazione n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023-2025, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

VISTO con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 16.03.2023 è stato approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 22.03.2023, prot. n.1001, e il termine per la presentazione degli emendamenti era fissato in data 31.03.2023;

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, pervenuto il 28.03.2023, prot. n.1081, di cui all'**Allegato B)**;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Dott. Jacopo Baraldi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- Legge n. 302 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);
- Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);
- Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021);
- Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022);
- Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio 2023);

Con votazione dal seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n.0 e contrari n.0, resi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e la relativa nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, di cui all'**allegato A)** dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:

3. ENTRATA	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Titolo 1	749.000,00	719.000,00	719.000,00
Titolo 2	160.641,00	90.214,00	90.214,00
Titolo 3	448.920,12	387.550,00	389.584,74
Titolo 4	3.671.004,59	165.500,00	115.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	700.000,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Applicazione Avanzo	38.166,29	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	984.384,47	0,00	0,00
Totale	7.982.116,47	2.592,264	2.544.298,74

SPESA	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Titolo 1	1.305.096,36	1.125.637,33	1.127.551,93
Titolo 2	5.321.911,33	166.465,26	115.500,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00

Titolo 4	125.108,78	70.161,41	71.246,81
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Totale	7.982.116,47	2.592,264	2.544.298,74

4. di dare atto che è stato acquisto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, pervenuto il 28.03.2023, prot. n. 1081 di cui all'**Allegato B)**;
5. di dare atto, come indicato da Ar.co.net, che *“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma integrale e sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con votazione dal seguente esito: favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
